



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri della CONSIGLIO comunale)

N. 9 del 14/12/2021

OGGETTO: ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 - REVISIONE ORDINARIA DELLA PARTECIPAZIONI ALLA DATA DEL 31/12/2020 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore tredici trenta presso la sede comunale, il Commissario Straordinario, dott.ssa RANCURELLO Marinella con l'assistenza del Segretario comunale, dott.ssa DR.SSA ZEROLI SONIA, ha adottato la deliberazione in oggetto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 ottobre 2021 pubblicato in G.U. del 30 ottobre 2021 con cui la sottoscritta dott.ssa RANCURELLO Marinella è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Sommariva del Bosco fino all'insediamento degli organi ordinari;

CONSIDERATO CHE alla stessa competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco secondo quanto previsto dal Testo Unico Enti Locali (D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267);

ASSUNTI i poteri del CONSIGLIO Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto;

ASSISTE alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa DR.SSA ZEROLI SONIA;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito;

PREMESSO CHE:

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)" ed in particolare in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24, con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28.09.2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti, aggiornato con successivi periodici provvedimenti, da ultimo con delibera Di Giunta Comunale n. 146 Consiglio Comunale n. 43 del 31/12/2020.

Gli esiti che tale attività di razionalizzazione ha prodotto possono essere così sintetizzati:

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO;
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L.;
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR.

Occorre precisare che la società Intercomunale Patrimonio Idrico alla data del 17 dicembre 2018 è stata tramite fusione creata una nuova società denominata S.I.S.I. s.r.l. (Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l.)

- il Comune detiene quote di un consorzio rifiuti denominato CO.A.B.SE.R.

L'art. 20 del D.Lgs. n.175/2016 prevede inoltre che le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede che:

- *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni Pubbliche rilevino:*

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

- ai sensi del successivo comma 3, il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31/12 dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei conti.

Valutato che:

- dal piano operativo di razionalizzazione risulta in possesso di questo Ente la seguente società, con indicazione dell'attuale percentuale di partecipazione:

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO 0,92%;
SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L. 5,481%;
SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR 3,76.

Che è stata predisposta la relazione tecnica, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1**, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'**art. 4, comma 2**, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) (*art. 26, co 12 quater TUSP*);
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

POSTO pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

ATTESO CHE il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di

programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Dalla ricognizione emerge che:

- è possibile mantenere, ai sensi degli artt. 4 e 20 del predetto D.Lgs. n.175/2016, la propria partecipazione nella seguente società:

Per questa società, infatti, non risultano in atto situazioni di criticità; la società ha chiuso in attivo il bilancio entro i termini previsti per legge pertanto si conferma il mantenimento.

ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE MONFERRATO ROERO 0,92%;

SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SISI S.R.L. 5,481%

SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI SRL STR 3,76;

Tutto ciò premesso e considerato,

SENTITE le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

VISTO l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A) dettagliato per la partecipazione detenuta;

CONSIDERATO CHE la decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede il parere obbligatorio del revisore ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 non comportando razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione o soppressione delle partecipate;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del testo Unico O. EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, attestante, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n.;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Sommariva del Bosco alla data del 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società partecipate), di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:
 - allegato A - Relazione tecnica alla revisione ordinaria delle partecipazioni;
- 3) DI DARE ATTO CHE si intende mantenere, ai sensi degli articoli 4 e 20 del D.Lgs. n. 75/2016, la propria partecipazione nella società ivi elencata;
- 4) DI DARE ATTO della fusione della società SIPI s.r.l. in S.I.S.I. s.r.l.;
- 5) DI DARE ATTO CHE:
 - la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

attesa la necessità di provvedere con urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Firmato digitalmente

D.SSA RANCURELLO MARINELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

DR.SSA ZEROLI SONIA
